



PROVINCIA DI LIVORNO

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DEL GARANTE
DELL'INFORMAZIONE
(artt. 37 e 38 L.R.T. N. 65/10.11.2014)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32/29.10.2018

In vigore dal 1° dicembre 2018

Articolo 1 - Oggetto

In attuazione dell'articolo 37 comma 1 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento istituisce il garante dell'informazione e della partecipazione della Provincia di Livorno e ne disciplina le funzioni.

Articolo 2 - Finalità

Le finalità del presente regolamento sono quelle espresse all'art. 4 del regolamento N. 4/R del 14.02.2017 in attuazione dell'articolo 36, comma 4 L.R.T. n. 65/2014.

Il garante dell'informazione e della partecipazione della Provincia assicura:

- **l'informazione sugli atti di governo del territorio, ovvero** la conoscibilità di tutti gli atti posti in essere dall'amministrazione procedente, tra l'avvio del procedimento¹, fino alla pubblicazione dell'avviso di approvazione²;
- **la partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio, ovvero** la possibilità, per i cittadini e tutti i soggetti pubblici o privati interessati, di contribuire alla formazione degli atti di governo del territorio, attraverso una pluralità di sedi o occasioni pubbliche, in cui possano essere espresse valutazioni di merito, raccomandazioni e proposte, e in cui possano anche essere offerti elementi di conoscenza del territorio che arricchiscano la qualità progettuale degli atti di governo.

Articolo 3 - Nomina del garante della comunicazione

1. Il garante della comunicazione è nominato dal Presidente della Provincia.
2. Il garante è scelto fra i soggetti con adeguata preparazione professionale. Può essere designato fra il personale interno della struttura provinciale, o fra soggetti esterni ad essa, mediante procedura selettiva, ferme restando le cause di incompatibilità di cui al successivo art. 5 e all'articolo 37, comma 3 della L.R.T. 65/2014.
3. Qualora il garante appartenga alla struttura provinciale, è scelto al di fuori del personale assegnato al Servizio competente in materia di pianificazione.
4. Qualora il garante sia scelto all'esterno della struttura provinciale, allo stesso spetta un'indennità di funzione di cui al successivo art. 4.

Articolo 4 - Indennità e rimborsi

Nel decreto presidenziale di nomina è stabilita sia l'indennità di funzione, nonché le modalità degli eventuali rimborsi spese.

Articolo 5 Durata dell'incarico e incompatibilità

1. Il garante provinciale è nominato per il periodo corrispondente al mandato presidenziale e può essere confermato, previa verifica dell'attività svolta.

¹ art. 17 L.R.T. 65/2014

² art. 19 L.R.T. 65/2014

2. Nei sessanta giorni successivi alla sua elezione, il Presidente della Provincia provvede alla nomina del garante.
3. Il garante resta in carica fino alla nomina del nuovo garante.
4. Non possono rivestire il ruolo di garante dell'informazione e della partecipazione gli amministratori dell'ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento e il progettista dell'atto di governo del territorio ³.

Articolo 6 - Compiti del garante della comunicazione

Per gli atti di governo del territorio di competenza provinciale, il garante provinciale esercita le funzioni di cui all'art. 38 della L.R.T. 65/2014, secondo le disposizioni di cui al capo II del Regolamento Regione Toscana n. 4/R del 14.02.2017. Nello specifico:

1. Il garante dell'informazione e della partecipazione è responsabile dell'attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione, contenuto nell'atto di avvio del procedimento⁴;
2. Il garante assicura che la documentazione degli atti di governo del territorio risulti accessibile e adeguata alle esigenze di informazione e partecipazione nel rispetto dei livelli prestazionali previsti nel citato regolamento regionale e nelle linee guida sui livelli partecipativi emanate dalla Regione Toscana⁵;
3. Il garante dell'informazione e della partecipazione dà attuazione al programma delle attività, indicato nell'atto di avvio del procedimento, al fine di assicurare, nelle diverse fasi procedurali, l'informazione e la partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio provinciale dei cittadini, singoli e associati, nonché di altri soggetti interessati pubblici o privati. A tal fine, il garante adegua le modalità di partecipazione alla dimensione e alla tipologia di interessi coinvolti.
4. Il garante redige un rapporto sull'attività svolta⁶ tra l'avvio del procedimento e l'adozione del piano, specificando:
 - a) le iniziative assunte in attuazione del programma delle attività;
 - b) i risultati raggiunti in relazione ai livelli prestazionali indicati nel presente regolamento e nel regolamento e nelle linee guida della Regione Toscana.
5. Il rapporto del garante dà conto dei risultati dell'attività di informazione e partecipazione e del rispetto dei livelli partecipativi conseguiti. Tale rapporto costituisce il contributo per l'amministrazione procedente ai fini:
 - a) della definizione dei contenuti degli atti di governo del territorio;
 - b) delle determinazioni motivatamente assunte⁷.

3 art. 37 comma 3 L.R.T. 65/2014

4 art. 17, comma 3, lettera e) L.R.T. 65/2014

5 approvate con D.G.R.T. n. 1112 del 16.10.2017

6 art. 38, comma 2 L.R.T.65/2014

7 art.36, comma 3 L.R.T. 65/2014

6. Nello specifico, il rapporto del garante certifica le iniziative intraprese e i risultati conseguiti ai fini della partecipazione civica alla pianificazione e al governo del territorio, nel riferire della misura quantitativa e delle modalità sostanziali nelle quali le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni formulate a seguito delle iniziative di informazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate, abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli atti del governo del territorio da sottoporre all'adozione del Consiglio Provinciale. Il rapporto è allegato, a cura del responsabile del procedimento, a tutti gli atti di governo del territorio di competenza della Provincia, al momento dell'adozione e dell'approvazione da parte del Consiglio Provinciale⁸.
7. A seguito dell'adozione dell'atto di governo del territorio, il garante promuove attività di informazione sul procedimento, al fine di consentire la presentazione delle osservazioni.
8. Sul proprio sito web istituzionale, il garante pubblica, in relazione ad ogni singolo atto di governo del territorio:
 - a) il programma delle attività di informazione e partecipazione;
 - b) il calendario completo ed esaustivo delle iniziative di informazione e partecipazione;
 - c) il rapporto finale allegato all'atto di adozione;
 - d) la deliberazione di approvazione dell'atto, a conclusione del procedimento.
9. Il garante trasmette tempestivamente al garante regionale:
 - a) il programma delle attività di partecipazione ed informazione, allegato all'avvio del procedimento;
 - b) il rapporto finale allegato all'atto di adozione;
 - c) la deliberazione di approvazione dell'atto a conclusione del procedimento⁹.
10. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il garante trasmette al garante regionale una relazione sullo stato di attuazione dell'informazione e della partecipazione in relazione ai procedimenti pendenti, al fine di consentire al garante regionale il monitoraggio di cui all'articolo 12 del regolamento regionale¹⁰.

Articolo 7 - Livelli partecipativi

1. I livelli partecipativi che costituiscono livelli minimi essenziali per tutti gli atti di governo del territorio sono la previsione, fin dal programma delle attività di informazione e partecipazione, delle seguenti modalità partecipative:
 - Sintesi dei contenuti propri dell'atto di governo del territorio, così come definiti al momento dell'avvio del procedimento (quale documento di introduzione al processo partecipativo, diretto a garantire una maggiore accessibilità e comprensibilità dello stesso).

8 capo I del titolo II e capo I del titolo III L.R.T. 65/2014

9 art. 18, c. 3 L.R.T. 65/2014; art.4, comma 6, Regolamento N. 4/R del 14.02.2017

10 art.4, comma 9, Regolamento N. 4/R del 14.02.2017

- Creazione della pagina web del garante nella quale indicare e inserire l'indirizzo di posta elettronica del garante, il programma delle attività di informazione e partecipazione, il documento di cui alla precedente lettera a) e il costante aggiornamento delle attività in itinere.
 - Almeno una forma di partecipazione digitale, in quanto potenzialmente idonea a raggiungere chiunque abbia interesse a partecipare indipendentemente dalla scala e tipologia di piano.
 - Uno o più incontri pubblici, adeguatamente e tempestivamente pubblicizzati.
2. Spetta al garante graduare e adeguare le modalità partecipative ulteriori, in base alla scala territoriale di pianificazione e alla dimensione e tipologia degli interessi coinvolti.

Articolo 8 - Sede e personale

1. L'ufficio del garante della comunicazione ha sede presso gli uffici della Provincia.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il garante della comunicazione si avvale del personale in servizio presso la Provincia.
3. Qualora si manifesti necessario, il garante della comunicazione può in ogni caso avvalersi anche della collaborazione delle strutture provinciali che abbiano le competenze adeguate ad assisterlo nello svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 9 - Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, viene rinviato alle Leggi di riferimento.

Appendice:

Fonti normative:

- Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio".
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65. Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione".
- Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1112 del 16.10.2017 "Linee guida sui livelli partecipativi ai sensi dell'art. 36, comma 5, della Legge regionale 65/2014 e dell'art. 17 del regolamento attuativo 4/R/2017".